



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**21.4.21**

## ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE

### ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DEL PERSONALE PER ESIGENZE DI SERVIZIO

(ART.42 D.P.R. 64/2012 )

#### CRITERI E LIMITI

Il ..... 2021 presso il Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si sono incontrate, mediante collegamento in videoconferenza, la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il comparto di negoziazione Vigili del fuoco e soccorso pubblico, ai sensi degli articoli 140, comma 1 e 230, comma 1 del D.Lgs. 13 ottobre 2017 e ss.mm.ii..

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal **Ministro dell'Interno, Prefetto Luciana Lamorgese** ed è composta dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Laura Lega, dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Fabio Dattilo, dal Direttore Centrale per l'emergenza, il soccorso pubblico e l'antincendio boschivo, Ing. Guido Parisi, dal Direttore Centrale per le risorse umane, Prefetto Darco Pellos, dal Dirigente dell'Ufficio relazioni sindacali, Viceprefetto Alessandro Tortorella.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatarie degli Accordi sindacali per il triennio 2016-2018, recepiti con DD.P.R. del 15 marzo 2018, n. 41 e 42.

#### LE PARTI

- **VISTO** l'art. 42 del D.P.R. 28 febbraio 2012, n.64 il quale prevede in particolare che, per esigenze di servizio, l'Amministrazione può disporre assegnazioni temporanee del personale non dirigente alle sedi di servizio, nonché ai nuclei specialistici, per un periodo non superiore a 60 giorni, rinnovabili qualora le esigenze di servizio, opportunamente motivate, assumano carattere di straordinaria rilevanza;



# Ministero dell'Interno

- **CONSIDERATA** la necessità, ai sensi del comma 5 dell'art.42, di definire in sede di accordo nazionale criteri e limiti, finalizzati a garantire regole uniformi per il personale non dirigente, appartenente ai ruoli che espletano funzioni tecnico-operative, specialistiche e tecnico-professionali;
- **DATO ATTO** che l'individuazione del personale da assegnare prevede la preventiva predisposizione di un interpello da parte dell'Amministrazione, contenente i requisiti richiesti per la temporanea assegnazione;
- **PRESO ATTO** delle risultanze derivanti dal confronto tra le parti negli incontri preparatori svoltisi in data 12 febbraio 2021 e 31 marzo 2021, al termine dei quali si sono concordati criteri e limiti per la selezione del personale.

## CONVENGONO

### Art.1

#### **CRITERI GENERALI PER LE ASSEGNAZIONI TEMPORANEE PER ESIGENZE DI SERVIZIO**

1. La selezione del personale in possesso dei requisiti richiesti, aderenti alle funzioni ordinamentali, avviene con la predisposizione da parte dell'Amministrazione di una graduatoria, utilizzando gli stessi criteri già definiti per le procedure di mobilità nazionale a domanda, come regolamentati nell'Accordo integrativo sottoscritto il 31.7.2013, cui si rimanda integralmente.
2. Delle temporanee esigenze di servizio viene data preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali e comunicazione al personale, mediante interpello, con successiva pubblicazione delle avvenute assegnazioni, consultabili in apposita sezione **del sito istituzionale**.
3. Le assegnazioni temporanee sono disposte dal Dipartimento o, previa formale comunicazione al Dipartimento stesso, dai Direttori regionali ed interregionali. In questo caso, le assegnazioni sono disposte limitatamente ai Comandi provinciali ed ai Nuclei specialistici di pertinenza territoriale e relativamente al personale in servizio nelle strutture periferiche presenti nel territorio di riferimento.



# Ministero dell'Interno

## Art. 2

### ROTAZIONE TRA IL PERSONALE IN GRADUATORIA

Nel caso in cui si protraggano le esigenze di servizio presso la sede interessata ed in presenza di più disponibilità manifestate, si applica il criterio della rotazione tra il personale, seguendo l'ordine di graduatoria.

## Art. 3

### LIMITI PER LE ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DI PERSONALE PER ESIGENZE DI SERVIZIO

1. L'assegnazione tiene conto dell'organico effettivo nella sede di provenienza e della carenza di personale in quella sede, in relazione al ruolo ricoperto dall'interessato ovvero all'organico effettivo, nei ruoli con funzioni assimilabili.
2. Nella sede di provenienza, la carenza di personale non deve discostarsi eccessivamente dal valore medio di quella corrispondente -effettiva e nel ruolo- a livello nazionale. Assicurando comunque una presenza effettiva in servizio, nella sede di provenienza, di personale in numero sufficiente a garantire il regolare svolgimento del servizio.
3. L'organico della sede di destinazione non può superare il limite previsto dal D.M. del 03.12.2019 e s.m.i., salvo casi di straordinaria rilevanza.
4. L'istituto dell'assegnazione temporanea, salvo situazioni eccezionali e non programmabili, non si applica al personale **neo assunto** in servizio presso la sede di provenienza da meno di 2 anni.
5. L'assegnazione è rinnovabile una sola volta, fatte salve comprovate e motivate esigenze di servizio, che assumono carattere di straordinaria rilevanza.

## Art. 4

### CRITERI PARTICOLARI PER LE ASSEGNAZIONI

1. **Le assegnazioni temporanee presso gli Uffici di staff del Capo Dipartimento, gli Uffici di staff del Capo del Corpo** e presso le Direzioni Centrali possono essere determinati su base fiduciaria, nel limite massimo di 1 unità per le funzioni operative e di 1 unità per le funzioni tecnico-professionali presso **ciascuno dei predetti** uffici
2. **Le assegnazioni di cui al comma 1** hanno durata di 60 giorni prorogabili su base volontaria, sino a cessate esigenze.



# Ministero dell'Interno

3. Sono sottratti all'applicazione del presente accordo gli Uffici di staff, di cui sono fatte salve, per principio generale, le esigenze fiduciarie.

## Art. 5

### DECORRENZA

Criteri e limiti per **le assegnazioni temporanee**, decorrono successivamente all'adozione della relativa circolare esplicativa, da adottare entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo.

IL MINISTRO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE  
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

\_\_\_\_\_

FNS CISL VV.F. \_\_\_\_\_

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

UIL PA VV.F. \_\_\_\_\_

FP CGIL VV.F. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

CO.NA.PO. \_\_\_\_\_

CONFSAL VV.F. \_\_\_\_\_

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE  
DIRETTIVO E DIRIGENTE



# Ministero dell'Interno

FNS CISL VV.F. \_\_\_\_\_

SI.N.DIR. VV.F. \_\_\_\_\_

CONFSAL VV.F. \_\_\_\_\_

UIL PA VV.F. \_\_\_\_\_

FP CGIL VV.F. \_\_\_\_\_